



## COMUNE DI COMO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **199** di Registro

SEDUTA DEL 10 Maggio 2018

PRESIDENTE: LOCATELLI ALESSANDRA

SEGRETARIO: DOTT. ANDREA FIORELLA

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
LANDRISCINA MARIO	Sindaco		si
LOCATELLI ALESSANDRA	Vice Sindaco	si	
PETTIGNANO FRANCESCO	Assessore	si	
BELLA VINCENZO	“	si	
LOCATELLI AMELIA	“		si
CALDARA ADRIANO	“	si	
GALLI MARCO	“	si	
NEGRETTI ELENA	“	si	
BUTTI MARCO	“	si	
ROSSOTTI SIMONA	“	si	

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' IN ATTUAZIONE DEL PARAGRAFO 3.1.13 DEL PNA 2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CIVIT 72/2013.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara";
- i Piani Nazionale Anticorruzione del 2013 e del 2016 ed i rispettivi aggiornamenti, ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 29/01/2018;

Premesso che:

- il PNA 2013 (Paragrafo B.14, Allegato 1) definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: "I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto";
- il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante impone ai concorrenti delle selezioni finalizzate ad affidare servizi, forniture e lavori;
- il patto contiene "un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti";
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012 stabilisce che "le stazioni appaltanti [possano] prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara";
- se il legislatore ha previsto la "facoltà" di adottare ed applicare questi strumenti, il Piano nazionale anticorruzione dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, "di regola" predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e appalti pubblici;
- tale indirizzo è contenuto nel Paragrafo 3.1.13 del PNA 2013 (CIVIT deliberazione n. 72/2013) ed è tuttora valido considerato che ANAC, approvando il PNA del 2016, ha precisato che il nuovo piano nazionale anticorruzione si limita a modificare ed integrare quello precedente, il PNA 2013 appunto, che pertanto continua ad essere valido nelle parti non emendate;

Premesso inoltre che:

- questa amministrazione intende attivare tale strumento di contrasto alla corruzione;

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella, ha elaborato l'allegato "*Patto di Integrità*" composto da n. 6 articoli;
- il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni selezione pubblica e affidamento diretto effettuato da questa amministrazione;

Esaminato e valutato il suddetto "*Patto di Integrità*";

Attestato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) ed alla legittimità (art. 103 dello Statuto Comunale);

Tutto ciò richiamato e premesso, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il "*Patto di Integrità*" composto da 6 articoli, che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale;

Inoltre la Giunta Comunale,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, attivando quanto prima la misura anticorruzione di cui sopra,

con ulteriore votazione unanime favorevole:

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANDREA FIORELLA

IL PRESIDENTE

LOCATELLI ALESSANDRA

# Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto / concessione relativo a \_\_\_\_\_

**Articolo 1** - Il presente Patto d'integrità, obbliga il Comune di Como anche come stazione appaltante/concedente e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente Patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione nonché le imprese ausiliarie di cui si avvale.

**Articolo 2** - Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente del Settore ..... e dal RUP ....., deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina dal legale rappresentante e presentato insieme all'istanza di partecipazione da ciascun concorrente alla procedura di affidamento in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla procedura di affidamento.

Il presente Patto di integrità è parte integrante di ogni contratto d'appalto o concessione o comunque affidato dalla stazione appaltante/concedente sulla scorta delle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, o avente ad oggetto concessioni di valorizzazione di immobili del patrimonio comunale, o opere pubbliche realizzate sulla base di convenzioni urbanistiche o edilizie.

In caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto/concessione o comunque alla convenzione o accordo regolante i rapporti tra le parti, in qualunque forma questo venga sottoscritto anche ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e smi.

**Articolo 3** - L'Appaltatore/il concessionario/soggetto contraente:

1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con la stazione

appaltante/concedente, né in altra ipotesi di conflitto di interesse quale che sia la fonte di legge che la prevede;

2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara o la procedura allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
3. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non offrire, accettare o richiedere - direttamente o tramite terzi - somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di agevolare l'aggiudicazione /concessione o il provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione /concessione o al provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
5. nel caso di procedure di gara o comunque comparative, assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura e conseguentemente indica in sede di procedura soggetti da cui è controllato o che controlla;
6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
7. segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Como ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune di Como; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
8. informa i propri collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, degli obblighi recati dal presente Patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti/sub concessione/avvalimenti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione del Comune di Como anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
11. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto/sub concessione o comunque derivati e/o esecutivi dei suddetti contratti, accordi, convenzioni con il Comune di Como, pena il diniego dell'autorizzazione ove prevista;
12. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

**Articolo 4 - Il Comune di Como:**

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"Codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 , 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è decretata dal Comune di Como a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario o comunque contraente, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare le seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato dal Comune di Como nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Como per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

**Articolo 6** - Il presente Patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, o comunque stipulazione di accordo, o convenzione di altra natura rientrante nell'ambito di applicazione del presente patto, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.